



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE AMBIENTE

Registro Generale n. 917 del 04-07-2011

Registro Settore n. 39 del 04-07-2011

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Art.20 D.Lgs. 152/06 - art.6 L.R. 7/04 - Verifica di Assoggettabilita' a Valutazione Ambientale del progetto "Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 4000 kWp" - Localita' Madonna Bruna e Contrada Piemarano - Lapedona - Soc. Piemarano Solar Energy S.r.l. di Lapedona - Fasc.9.9.27

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle L. 6 luglio 2002, n.137"* e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna"*;
- Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii. *"Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"*;
- Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 *"Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000"*;
- Legge Regionale 12 ottobre 2007, n. 11 *"Modifica alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6"*;
- Legge Regionale 4 agosto 2010, n.12 *"Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"*;
- Delibera di Giunta della Regione Marche n.1600/2004 *"Linee Guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA"*;
- Delibera di Giunta Regionale del 09 febbraio 2009, n. 164 *"Disciplina della Procedura di impatto ambientale art21 comma 6: modifica degli allegati per attuazione di sopraccinte"*

- normative nazionali ed integrale pubblicazione del testo coordinato”;*
- Delibera di Giunta Regionale del 05 maggio 2009, n. 720 *“Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” s.m., artt. 5 e 19 “Uniformazione delle modalità di gestione delle spese istruttorie in materia di VIA ad integrazione della DGR n. 1600/2004”;*
 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;*
 - Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 *“Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387”;*
 - Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 *“Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;*
 - Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;*
 - Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 19 *“Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt”;*
 - Deliberazione 23 luglio 2008 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas - ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii. *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA”;*
 - Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale del 30 settembre 2010 n.13 *“Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12”*
 - Legge Regionale 3 novembre 2010, n.16 *“Assestamento di bilancio del 2010”;*
 - Delibera della Giunta Regionale del 06/12/2010 n. 1756 *“Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale n.13 del 30 settembre 2010 -Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra – Approvazione delle interpretazioni tecnico-amministrative”;*
 - Delibera della Giunta Regionale del 08 marzo 2011, n. 255: *“D.M. 10.09.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico – Recepimento linee guida nazionali per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;*
 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;*
 - Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;*
 - Delibera della Giunta provinciale di Fermo n. 111 del 29/12/2009, recante *“Indicazioni operative per l’autorizzazione degli impianti fotovoltaici”;*
 - Delibera della Giunta Provinciale di Fermo n. 115 del 01/06/2010, recante *“Atto di indirizzo per gli uffici provinciali e per i Comuni da applicarsi nelle procedure inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di pannelli fotovoltaici”.*
 - Delibera di Consiglio Provinciale del 14 ottobre 2010, n.94 *“L.R. 34/92, art. 25, comm 2 – Adozione dello schema della variante normativa delle NTA del vigente PTC e del PTC adottato definitivamente con D.C.P. n.90 del 06.09.2007.”*
 - Delibera di Consiglio Provinciale del 14 giugno 2011, n.37 *“L.R. 34/92, art. 25, comm 4 – Adozione dello schema della variante normativa delle NTA del vigente PTC e del PTC*

adottato definitivamente con D.C.P. n.90 del 06.09.2007. Esame e decisioni sulle osservazioni presentate sullo schema di PTC adottato con D.C.P. n.94 del 14.10.2010”;

PREMESSO che il Sig. Andrea Bracalente, nato a Fermo (FM) il 10.03.1979 e residente in C.da Piemarano nel comune di Lapedona, in qualità di Legale Rappresentante dalla Società Piemarano Solar Energy s.r.l. C.F./P.Iva 02053050445, REA FM-192720, con sede legale in C.da Piemarano, n.1 – Lapedona (FM), ha richiesto l’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico a terra, denominato “Piemarano” sito nel Comune di Lapedona, di potenza prevista pari a 6 MWp, registrata al protocollo della Provincia in data 30.06.2010 al n.18262. A riguardo questo Settore con nota del 06.09.2010 protocollo n.25119, ha comunicato l’avvio del procedimento di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.241/90 e ss.mm., inoltre ha comunicato alla ditta che l’impianto è soggetto ai sensi dell’art.6 della L.R. 7/2004 e dell’art.20 del D.Lgs. 152/2006 alla procedura di verifica per l’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Pertanto il procedimento è stato sospeso in attesa della conclusione della procedura di verifica.

VISTA la richiesta di avvio del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 6 della L.R 7/2004 con riduzione della potenza da 6MW a 4MW relativamente al progetto “*Costruzione di un impianto fotovoltaico a terra denominato Piemarano*”, Località C.da Madonna Bruna e C.da Piemarano – Comune di Lapedona - FM, come previsto dal combinato disposto dell’art.6, L.R. 7/04 e dell’ art. 20 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., presentata dal Sig. Andrea Bracalente, nato a Fermo (FM) il 10.03.1979 e residente in C.da Piemarano a Lapedona, in qualità di Legale Rappresentante dalla Società Piemarano Solar Energy s.r.l. C.F./P.Iva 02053050445, REA FM-192720, con sede legale in C.da Piemarano, n.1 – Lapedona (FM), acquisita con prot. n.34710 del 09.11.2010. Nella richiesta di avvio procedimento di verifica la ditta ha specificato quanto segue :”.....

- sulla base delle verifiche effettuate in sede di valutazione dei vincoli idrogeologici è emersa la presenza, in parte dell’area individuata per la realizzazione di una delle due sezioni in cui è stato suddiviso l’impianto in oggetto, di una perimetrazione di zona a rischio frana individuata con livello di pericolosità P3 (codice F-24-0053);

- per tale motivo sono state effettuate specifiche prove, sondaggi ed analisi che hanno comportato la richiesta di deperimetrazione dell’area interessata dall’intervento, giusta richiesta all’Autorità di Bacino Regionale- Presidio di Fermo n. 0636239 del 06.10.2019 e successive integrazioni depositate in data 22.10.2010;

- allo scopo di assumere criteri di massima tutela e precauzione per la realizzazione del previsto impianto (data anche la durata ventennale di esercizio prevista) si è ritenuto di ridurre le dimensioni dell’area occupate e di ridurre, conseguentemente, la potenza da 6MWp a 4MWp;

- a tal fine, si è pertanto provveduto all’aggiornamento ed integrazione della documentazione di progetto come, da documentazione allegata.”

A corredo dell’istanza e’ stata presentata la seguente documentazione in tre copie:

- Relazione descrittiva del progetto, con i dati necessari per individuare, analizzare e valutare la sua natura, le sue finalità e la sua conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- Progetto preliminare (Relazione Tecnica ed allegati cartografici);
- Studio Preliminare Ambientale;
- Relazione Geologica;
- Elenco della documentazione presentata;
- Copia del Certificato di Assetto Territoriale rilasciato dal Comune di Lapedona;
- Copia istanza all’Autorità di Bacino di deperimetrazione area P.A.I. codice F-24-0053 del 22.10.2010;
- Dichiarazione relativa al valore dell’opera;
- Testi delle pubblicazioni degli Avvisi di avvenuto deposito della documentazione da pubblicare

- sul BURM, su un quotidiano a diffusione regionale e all'Albo del Comune di Lapedona;
- Attestazione del versamento delle spese istruttorie, pari ad Euro 6.518,86 “*spese istruttorie per procedura di verifica, ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2004*”.

PRESO ATTO delle comunicazioni inviate a questo settore dalla Ditta Piemarano Solar Energy, di seguito elencate e registrate al nostro protocollo in data:

- 16.11.2010 prot.n. 35619, con la quale trasmette copia della ricevuta del 02.07.2010 dell'invio della richiesta di connessione alla rete avanzata all'Enel Distribuzione Spa;
- 14.12.2010 prot.n. 39578, con la quale trasmette copia della pubblicazione avvenuta sul quotidiano “MESSAGGERO” in data 02.12.2010 e sul B.U.R. delle Marche n.108/2010 del 09.12.2010.

VISTA e RICHIAMATA la nota da parte dell'Autorità di Bacino Regionale – Presidio di Fermo registrata al nostro protocollo in data 14.12.2010 prot. n.39647, inerente l'avvio procedimento di verifica ai sensi dell'art.6 della L.R. n.7 del 14.04.2004 – parere –, di cui si riporta di seguito un estratto: “..... *dall'analisi della documentazione tecnica inviata si è riscontrato che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area a rischio idrogeologico censito nel PAI con codice identificativo F-24-0053 e classificata con grado di rischio R1 (moderato) e livello di pericolosità P3 (elevato). Nella zona in oggetto è in corso il procedimento di “modifica delle aree” ai sensi dell'art.19 delle N.A. del PAI avanzato dai Sigg. Bracalente Serafino, Romeo e Liana e della Sig.ra Rossi Anna. I richiedenti hanno avanzato istanza di riclassificazione dell'area a rischio frana censita nel PAI con codice identificativo F-24-0053 e classificata con grado di rischio R1 (moderato) e livello di pericolosità P3 (elevato). Nello specifico la richiesta è rivolta all'abbassamento del livello di pericolosità da P3 a P2 (medio). Alla luce di quanto sopra riportato, per quanto di competenza, la scrivente Autorità, conformemente all'attuale inquadramento del PAI in cui il dissesto idrogeologico F-24-0053 è classificato con grado di rischio R1 e livello di pericolosità P3, al momento si esprime PARERE NON FAVOREVOLE, alla realizzazione dell'impianto in oggetto. L'eventuale esito positivo del procedimento di riclassificazione del dissesto da P3 a P2, sopra richiamato, consentirebbe la realizzazione dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art.12 comma 2. In tale caso la scrivente Autorità non si esprime con un parere il quale sarà rilasciato dall'Ente competente al rilascio del provvedimento autorizzativo”.*

VERIFICATA la completezza della documentazione presentata si comunicava, con lettera prot. n. 2647 del 24.01.2011, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., oltre che alla Società Piemarano Solar Energy s.r.l., anche ai seguenti Enti e Servizi interni dell'Amministrazione Provinciale di Fermo: Comune di Lapedona; ARPAM - Dipartimenti provinciali di Fermo ed Ascoli Piceno; Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Ascoli Piceno; Autorità di Bacino Regionale – Presidio provinciale di Fermo; Settore Viabilità Infrastrutture Urbanistica; Settore Genio Civile. Contestualmente venivano richiesti gli apporti istruttori ai sensi dell'art.5 della L.R. n.7/2004 e ss.mm.ii. Inoltre veniva richiesto alla ditta a completamento della pratica gli elaborati relativi alle opere di allaccio alla rete elettrica conformi alla soluzione tecnica indicata da Enel.

PRESO ATTO delle osservazioni da parte del Sig. Walter Wiedemann, registrata al protocollo della Provincia in data 31.01.2011 al n.3613, proprietario di un immobile vicino all'impianto fotovoltaico posto a Sud, con la quale fa presente le proprie motivazioni in opposizione al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4 MW nel Comune di Lapedona.

TENUTO CONTO della nota inviata dalla Società Piemarano Solar Energy s.r.l., registrata al nostro protocollo in data 10.02.2011 prot.n. 5777, con la quale si trasmette copia della richiesta di pubblicazione per la precisazione dei termini di visibilità del progetto (quarantacinque anziché

trenta) avanzata al B.U.R. Marche.

ACQUISITA inoltre la comunicazione della Società Piemarano, registrata al nostro protocollo in data 10.02.2011 prot. n.5775, con la quale viene trasmessa la copia della missiva dell'Autorità di Bacino – presidio di Fermo, protocollo 55868 del 28.01.2011, contenente il parziale accoglimento della domanda di ripermimetrazione e riclassificazione dell'area a rischio frana individuata nel PAI con codice F-24-0053 (R1-P3).

AQUISITA la nota da parte dell'ARPAM – dipartimento provinciale di Fermo, registrata al protocollo della Provincia in data 08.02.2011 prot.n.5238, di cui si riporta un estratto: *“ Attesa la tipologia di impianto ed in base alla documentazione inviata, che non evidenzia alcuna forma di inquinamento neanche in via ipotetica e preventiva, questo Dipartimento non ha alcuna osservazione da formulare, durante la fase di esercizio. La presenza, non dichiarata dal proponente, ma rilevata dalle planimetrie allegate, di abitazioni nelle immediate vicinanze dell'Area interessata al progetto, lascia presupporre la necessità di richiedere al Comune la deroga dal rispetto dei limiti di rumore di cui al DPCM 14.11.1997 prevista dalla L.R. 28/2001 per i cantieri temporanei, per quanto attiene al limite differenziale. Per quanto attiene all'inquinamento elettromagnetico, la ditta cita normativa non più in vigore e tralascia di effettuare una valutazione dell'induzione magnetica originata dagli apparati e dai cavidotti a MT ai sensi del DPCM 8.7.2003. Altresì non viene indicato in maniera puntuale il punto di allaccio alla rete ENEL. Le presenti osservazioni valgono per tutte le fasi procedurali di competenza di codesta Autorità”.*

TENUTO CONTO dell'apporto istruttorio art.5 L.R. 7/2004 da parte del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Ascoli Piceno, registrato al protocollo della Provincia in data 10.02.2011 al n.5662, di cui si riporta un estratto: *“Dal sopralluogo effettuato e dall'esame delle cartografie si è rilevato che gli interventi proposti non andranno a danneggiare direttamente aree boscate, in quanto non presenti nell'area d'intervento. Non è previsto nel progetto neanche il taglio di essenze protette dalla L.R. 6/2005 e pertanto le piante presenti nel confine dell'area di impianto dovranno essere salvaguardate. Dovranno invece essere abbattute o recuperate alcune decine di piante di olivo radicate sull'area di realizzazione dei lavori. Per tali operazioni dovranno conseguirsi le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ufficio Decentrato Agricoltura di Ascoli Piceno: a tal proposito è utile consigliarne lo spostamento ai margini dell'area oggetto d'intervento a formare una schermatura vegetale. In merito ai possibili effetti in fase di esercizio, sulla vegetazione arborea limitrofa, se ne ritiene opportuno l'evidenziazione nello Studio d'Impatto Ambientale, qualora il progetto venga sottoposto a V.I.A. In merito ai possibili rischi d'incendio boschivo, al fine di prevenire eventi accidentali o colposi, prevedibili su un manto erbaceo che potrebbe manifestarsi estremamente secco nella stagione estiva per l'eventuale effetto dell'aumento di temperatura indotto dai pannelli, si ritiene opportuno consigliare di mantenere una fascia priva di vegetazione erbacea nel perimetro dell'impianto. E' consigliabile evitare o comunque circoscrivere solo a piccole e specifiche aree, gli interventi di diserbo. In merito alle misure di mitigazione dell'impatto visivo e al fine di ricreare possibili habitat per la fauna, si ritiene utile prevedere la piantumazione e le cure colturali necessarie per realizzare una siepe plurispecifica lungo tutto il perimetro dell'impianto, larga 1-1,5 metri e alta almeno 2 metri, caratterizzata da arbusti autoctoni (possibilmente consociando sempreverdi a latifoglie) integrata sporadicamente da essenze arboree a sviluppo contenuto nei lati a minor esposizione (max 4 metri). Si consiglia inoltre di prevedere una fascia vegetale più articolata in spessore (10-20 metri) con essenze arboree ed arbustive autoctone almeno a ridosso degli edificati e delle strade esistenti e ovunque tecnicamente non incompatibile con le esigenze produttive dell'impianto progettato. Si consiglia di porre la recinzione in modo da non ostacolare la movimentazione della fauna presente (es. prevedendo dei piccoli ma idonei fori lungo suddetta recinzione al fine di consentire l'ingresso e l'uscita anche di animali di media taglia)”.*

PRESO ATTO della lettera da parte del Comune di Lapedona, registrata al nostro protocollo in data 01.03.2011 al n.8425, con la quale comunica che la Giunta Comunale ha espresso con proprio atto n.9 del 11.02.2011, il parere contrario alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in quanto per potenza e dimensioni risulta devastante sotto l'aspetto dell'impatto visivo in una zona a ridosso del centro storico del paese e di richiedere in ogni caso che il progetto sia sottoposto a Verifica Impatto Ambientale, evidenziando l'impatto visivo-ambientale dello stesso. Inoltre ha comunicato che non sono pervenute in comune osservazioni in merito al progetto in questione.

RICHIAMATA la nota di questo Settore del 03.03.2011 protocollo n.8682, con la quale si trasmette alla Ditta Piemarano Solar Energy ed agli Enti coinvolti nell'istruttoria, i pareri e le osservazioni pervenuti, ai sensi dell'art.6 comma 5 della L.R. n.7/2004, di seguito elencati:

1. Parere Autorità di Bacino – presidio di Fermo, protocollo n. 39647 del 14.12.2010;
2. Osservazioni del Sig. Walter Wiedmann, protocollo n. 3313 del 31.01.2011;
3. Parere ARPAM Dipartimento provinciale di Fermo protocollo n. 5238 del 08.02.2011;
4. Parere Corpo Forestale dello Stato di Ascoli Piceno protocollo n. 5662 del 10.02.2011;
5. Parere Comune di Lapedona protocollo n. 8425 del 01.03.2011.

VISTA la nota da parte della Società Piemarano Solar Energy s.r.l. registrata al protocollo della Provincia in data 04.03.2011 al n.8927, con la quale si chiede che i termini di scadenza entro cui il procedimento doveva concludersi (09 Marzo 2011), siano dilazionati di almeno 15 giorni, onde poter permettere alla scrivente di prendere cosciente visione dei pareri ed eventualmente presentare le dovute deduzioni.

RICHIAMATA la lettera predisposta da questo Settore registrata al nostro protocollo in data 15.03.2011 al n.10667, con la quale la richiesta della Società Piemarano Solar Energy s.r.l. sopra riportata, viene accolta, per cui vengono concessi 15 giorni di proroga a decorrere dal 09.03.2011.

CONSIDERATA la lettera da parte del Sig. Bracalente Andrea, in qualità di legale rappresentante della Società Piemarano Solar Energy s.r.l., registrata al nostro protocollo in data 24.03.2011 al n.11683, inerente le controdeduzioni ed integrazioni ai pareri/osservazioni ricevute. A riguardo sono state allegate delle tavole di seguito elencate:

- Tav. n.18 Lay-out impianto base svr catastale con delimitazione vincoli PRG;
- Tav. n.19 Lay-out impianto revisione post-osservazioni svr catastale con delimitazione vincoli da PRG;
- Tav. n.20 Lay-out impianto revisione post-osservazione svr aerofoto con delimitazione vincoli da PRG;
- Tav. n.21 Lay-out impianto revisione rettifica crinale svr catastale con delimitazione vincoli da PRG;
- Tav. n.22 Lay-out impianto revisione rettifica crinale svr aereofoto con delimitazione vincoli da PRG.

TENUTO CONTO inoltre della comunicazione di questo Settore del 01.04.2011 protocollo n.13041, con la quale, in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta Piemarano Solar Energy sopra elencata, inerente la risposta alle osservazioni presentate dagli Enti e dal Sig. Walter Wiedemann in qualità di confinante, si richiede agli Enti coinvolti nell'istruttoria, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il parere di competenza sulla nuova revisione progettuale, al fine della conclusione del procedimento di verifica.

ACQUISITA la nota da parte della Piemarano Solar Energy, registrata al nostro protocollo in data 05.04.2011 al n.13597, con la quale viene trasmesso copia del Decreto definitivo dell'Autorità di Bacino N. 7/SABN del 28.03.2011, pubblicato sul BUR Regionale, con il quale si decreta di accogliere parzialmente l'istanza presentata dai Sigg. Bracalente Liana e Serafino e Rossi Anna,

Determinazione AMBIENTE n.39 del 04-07-2011 PROVINCIA DI FERMO

volta alla modifica (deperimetrazione) dell'area in dissesto gravitativo, ubicata nel Comune di Lapedona, contraddistinta con codice F-24-0053 nella Tavola RI 60 del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini di rilievo regionale, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.116 del 21.01.2004, riclassificando e ripermetrando la stessa, come di seguito riportata:

- F-24-0053 R1-P3 (Parte con codice ed attributi inalterati a seguito della riclassificazione parziale);
- F-24-0080 R1-P1 (Parte con nuovo codice (ex F-24-0053) e attributi modificati a seguito della riclassificazione).

PRESO ATTO della lettera da parte dell'Autorità di Bacino, registrata al protocollo della Provincia in data 19.04.2011 al n.15896, inerente il parere sull'impianto fotovoltaico, di cui si riporta un estratto: *"..... Nella seduta del 14.12.2010 il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino ha espresso parere parzialmente favorevole all'istanza di riclassificazione del dissesto F-24-0053 (R-P3). L'esito finale del procedimento è rappresentato da una ripermetrazione e riclassificazione del dissesto in origine in due distinte aree a rischio idrogeologico rispettivamente F-24-0053 (R1-P3), porzione più orientale e F-24-0080 (R1-P1) porzione più occidentale. Dagli elaborati di progetto si evince che l'intervento in esame ricade all'interno della nuova perimetrazione a rischio frana censita nel PAI con codice identificativo F-24-0080 e classificata con grado di rischio R1 e livello di pericolosità P1. Alla luce di quanto sopra riportato il parere della scrivente Autorità non è dovuto ai sensi dell'art.12 commi 2 e 5"*.

ACQUISITA la nota da parte del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Ascoli Piceno, registrato al protocollo della Provincia in data 21.04.2011 al n.16263, con la quale rilascia il proprio apporto istruttorio di cui si riporta un estratto: *"..... La nota di risposta pareri-osservazioni della Piemarano Solar Energy del 24.03.2011, Non contiene riferimenti e o risposte rivolte a chiarire e o precisare quanto rilevato dal Corpo Forestale dello Stato. Solo nelle tavole presentate si prevede la localizzazione di aree da destinare a "mitigazione a verde" ma senza specificare le specie da utilizzare ed eventualmente le modalità d'impianto (sesti, ecc.) e le cure culturali. Nelle Tavole si fa riferimento solo all'utilizzo di ulivi e all'uso di piante autoctone. Si confermano pertanto le indicazioni precedentemente formulate"*.

TENUTO CONTO inoltre della comunicazione da parte dell'ARPAM – dipartimento provinciale di Fermo, registrata al protocollo della Provincia in data 22.04.2011 al n.16484, inerente il parere sulle integrazioni presentate dalla Ditta, che si riporta di seguito: *"La Ditta ha presentato le integrazioni dalle quali si desume il rispetto dei limiti dei CEM di cui al DPCM 8.7.2003. Le presenti osservazioni valgono per tutte le fasi procedurali di competenza di codesta Autorità"*.

PRESO ATTO inoltre della nota da parte del Sig. Walter Wiedemann, proprietario dell'immobile sito in C.da Piemarano a Lapedona, nella zona adiacente all'area oggetto di intervento, registrata al protocollo della Provincia in data 28.04.2011 al n.17134, inerente le repliche alle osservazioni presentate dalla Società Piemarano Sola Energy di cui si riporta un estratto: la presenza del *"vincolo dell'ambito di tutela dei centri storici"*; *"il regolamento approvato dal comune di Lapedona e che limita l'uso del territorio per la realizzazione degli impianti fotovoltaici"*; *"l'immobile di proprietà del sottoscritto risulta a tutt'oggi vincolato"*; *"appunto mosso in ordine alla declassazione del vincolo idrogeologico da classe di rischio 3 a classe di rischio 2"*.

RICHIAMATA la comunicazione del 31.05.2011 prot. n.1391 da parte del Comune di Lapedona, registrata al nostro protocollo in data 01.06.2011 al n.22435, con la quale si fa presente che: *"l'Amministrazione Comunale conferma il proprio parere contrario per la parte dell'impianto sito a nord della S.P. 84 "Torre di Palme", mentre per l'impianto sito a sud della S.P. 84, anche se*

l'impatto visivo resta notevole, si rimanda a codesto Settore ogni decisione per il rilascio dell'autorizzazione".

TENUTO INOLTRE CONTO della lettera del 08.06.2011 prot. n.1469 da parte del Comune di Lapedona, registrata al nostro protocollo in data 09.06.2011 al n.23428, con la quale si comunica che: ***"In riferimento alla ns. nota prot.n.1391 del 31.05.2011 ed in particolare alla parte dell'impianto posta a sud della S.P. 84 "Torre di Palme" è auspicabile, ai fini della realizzazione una riduzione dimensionale delle parti maggiormente visibili e la previsione di efficaci opere di mitigazione e schermatura"***.

VISTO il contratto preliminare per la cessione del diritto di superficie relativamente all'area oggetto di intervento, tra Bracalente Serafino, Rossi Anna, Bracalente Romeo, Bracalente Liana in qualità di proprietari e società Piemarano Solar Energy s.r.l., acquisito con nostro prot. n. 18262 del 30.06.2010.

ACQUISITO in data 04.07.2011 nostro prot. n. 27274 il preventivo di connessione alla rete MT con tensione nominale 20.000V redatto da Enel Distribuzione S.p.a. codice di rintracciabilità T0263998 del 28.06.2011, diverso dalla soluzione proposta dalla ditta nelle tavole di progetto. Precisamente tale soluzione prevede la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "COLMARINO" (comune di Fermo) e la realizzazione dei seguenti impianti: linea in cavo sotterraneo su strada asfaltata 1540metri; linea cavo sotterraneo su strada asfaltata 60 metri; linea cavo sotterraneo su terreno naturale 150 metri; linea cavo aereo comprensiva di sostegni e fondazioni 6150 metri; allestimento cabina di consegna entra esce.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Dimensioni e caratteristiche del progetto.

L'impianto, denominato "PIEMARANO" è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è: trifase in media tensione multisezione.

Ha una potenza totale pari a 3.952,800 kW e una produzione di energia annua pari a 4.927.255,36 kWh (*equivalente a 1.246,52 kWh/kW*), derivante da 14.640 moduli che occupano una superficie di 28.782,24 m².

L'impianto come riportato dalla ditta nella documentazione presentata ha le seguenti caratteristiche:

Totale Sezioni	n.4
Marca:	SOLARFUN
Modello:	SF 260 - 36 Poly
Potenza del modulo:	270,0 W
Superficie totale moduli:	28.782,24 m ²
Numero totale moduli:	14.640
Numero totale inverter:	8
Energia totale annua:	4.927.255,36 kWh
Potenza totale:	3.952,800 kW
Latitudine:	43,1114°
Longitudine:	13,7736°

Altitudine: 263 m

Il generatore, denominato “PIEMARANO 1_OVEST 1”, ha una potenza pari a 988,200 kW e una produzione di energia annua pari a 1.231.813,84 kWh, derivante da 3660 moduli con una superficie totale dei moduli di 7.195,56 m². Il generatore ha una connessione trifase ed ha le seguenti caratteristiche:

Estensione totale disponibile	15.238,13 m ²
Estensione totale utilizzata	15.238,13 m ²
Potenza totale	988,200 kW
Energia totale annua	1.231.813,84 kWh
Marca – Modello	SOLARFUN - SF 260 - 36 Poly
Numero totale moduli	3660
Numero di stringhe per ogni inverter	122
Numero di moduli per ogni stringa	15
Superficie totale moduli	7.195,56 m ²

Il generatore, denominato “PIEMARANO 2_OVEST 2”, ha una potenza pari a 988,200 kW e una produzione di energia annua pari a 1.231.813,84 kWh, derivante da 3660 moduli con una superficie totale dei moduli di 7.195,56 m². Il generatore ha una connessione trifase ed ha le seguenti caratteristiche:

Estensione totale disponibile	15.471,92 m ²
Estensione totale utilizzata	15.471,92 m ²
Potenza totale	988,200 kW
Energia totale annua	1.231.813,84 kWh

Il generatore, denominato “PIEMARANO 3_EST 1”, ha una potenza pari a 988,200 kW e una produzione di energia annua pari a 1.231.813,84 kWh, derivante da 3660 moduli con una superficie totale dei moduli di 7.195,56 m². Il generatore ha una connessione trifase, ed ha le seguenti caratteristiche:

Estensione totale disponibile	11.314,75 m ²
Estensione totale utilizzata	11.314,75 m ²
Potenza totale	988,200 kW
Energia totale annua	1.231.813,84 kWh

Il generatore, denominato “PIEMARANO 4_EST 2”, ha una potenza pari a 988,200 kW e una produzione di energia annua pari a 1.231.813,84 kWh, derivante da 3660 moduli con una superficie totale dei moduli di 7.195,56 m². Il generatore ha una connessione trifase ed ha le seguenti caratteristiche:

Estensione totale disponibile	10.604,03 m ²
-------------------------------	--------------------------

Estensione totale utilizzata	10.604,03 m ²
Potenza totale	988,200 kW
Energia totale annua	1.231.813,84 kWh

In data 24.03.2011 prot. n. 11683 è stata presentata una modifica della potenza della ditta come segue:

Marca modulo:	SOLARFUN
Modello:	SF 300 - 36 Poly
Potenza del modulo:	300,0 W
Potenza totale	3.852,800 kW

Cumulo con altri progetti

L'impianto non si cumula allo stato attuale con altri progetti.

Utilizzazione di risorse naturali

Il funzionamento dell'impianto si basa sullo sfruttamento di una risorsa naturale quale è il sole non comportandone il depauperamento o la modifica delle caratteristiche ambientali in alcuna maniera. Verrà occupata una estensione di suolo per una superficie netta complessiva dei pannelli fotovoltaici di circa 28.780 m², attualmente destinato per usi agricoli. L'occupazione del suolo è legato alla vita stessa dell'impianto in esame, che può ipotizzarsi in 25/30 anni. I moduli fotovoltaici verranno posizionati in modo tale da assecondare il naturale profilo dell'area oggetto dell'intervento.

Inquinamento acustico

Le potenziali sorgenti di rumore relative alla messa in opera della centrale sono relative alle cabine. In merito si evidenzia il parere positivo dell'ARPAM dipartimento provinciale di Fermo riportato in premessa.

Rischio di incidenti

Il rischio di incendi per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate sono nulli in quanto l'impianto FV non disperde alcun tipo di sostanza nell'ambiente circostante. Il rischio di incendi sul manto erbaceo sottostante l'impianto, specialmente nella stagione estiva ed in relazione all'aumento di temperatura indotto dai pannelli, verrà scongiurato dalla conformazione dell'impianto, dal naturale ricircolo dell'aria dovuto a moti convettivi e da eventuale sfalcatura delle erbe. Sarà inoltre mantenuta una fascia di rispetto priva di vegetazione nel perimetro dell'impianto. In riferimento al rischio incendi il Corpo Forestale dà prescrizioni specifiche che vengono condivise dall'Ufficio.

PRG, PAI ed altri vincoli normativi.

L'area d'intervento è distinta catastalmente al Foglio 7, particelle nn.146-394-395-397-398-153-224-422-423, così come delimitato nella Tavola 12 "Lay-out impianto posizione moduli, catastale" ed è classificata come agricola "E", disciplinata dall'art.22 delle N.T.A. del P.R.G..

Dal Certificato di Assetto Territoriale rilasciato dal Comune in data 26.10.2010 prot. n. 2990, l'area è soggetta ai seguenti vincoli:

- P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico): F-24-0053 P3 particelle nn.153-224-422-423;
- Vincolo Idrogeologico R.D. n.3267/1923, tutti i mappali;

- Aree Centuriate, mappali nn.146,394,395,397,398;
- Tutela dei Corsi d'Acqua, mappali nn.224,423.

Inoltre l'ufficio, a seguito della verifica della documentazione presentata dalla ditta, ha individuato la presenza del vincolo di crinale di cui all'art. 30 del P.P.A.R. relativamente alle particelle nn. 394, 395 e parte delle particelle 397, 398 e 146 del foglio 7, confermato dal tecnico del comune in sede di sopralluogo dei tecnici della Provincia presso il sito oggetto di intervento.

Relativamente al vincolo del PAI, si riporta un estratto della nota dell'Autorità di Bacino, registrata al protocollo della Provincia in data 19.04.2011 al n.15896, inerente il parere sull'impianto fotovoltaico: “..... Nella seduta del 14.12.2010 il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino ha espresso parere parzialmente favorevole all'istanza di riclassificazione del dissesto F-24-0053 (R-P3). L'esito finale del procedimento è rappresentato da una ripermetrazione e riclassificazione del dissesto in origine in due distinte aree a rischio idrogeologico rispettivamente F-24-0053 (R1-P3), porzione più orientale e F-24-0080 (R1-P1) porzione più occidentale. Dagli elaborati di progetto si evince che l'intervento in esame ricade all'interno della nuova perimetrazione a rischio frana censita nel PAI con codice identificativo F-24-0080 e classificata con grado di rischio R1 e livello di pericolosità P1. Alla luce di quanto sopra riportato il parere della scrivente Autorità non è dovuto ai sensi dell'art.12 commi 2 e 5”.

Relativamente al vincolo Idrogeologico di cui al R.D. 3276/1923 in sede di autorizzazione unica si dovrà acquisire il nulla osta del Settore Genio Civile della Provincia.

Relativamente ai vincoli di tutela dei Corsi d'Acqua art. 29 e dei Crinali art.30 del P.P.A.R. riportati nel P.R.G. del comune, nella stesura del progetto presentata dalla ditta in data 24.03.2011 prot. n. 11683 l'impianto risulta esterno a tali vincoli.

UBICAZIONE DEL PROGETTO

Inquadramento geografico

L'intervento ricadrà nel territorio del Comune di Lapedona, in Località C.da Madonna Bruna e C.da Piemarano nelle coordinate geografiche latitudine 43,1114°, longitudine 13,7736° ed altitudine 263 m, interesserà le particelle catastali distinte al Foglio 7, particelle 146-394-395-397-398-153-224-422-423. La superficie definita dallo strumento urbanistico PRG vigente del Comune adeguato al PPAR, è classificata come zona agricola ed il territorio circostante è adibito ad uso agricolo. La zona si trova a ridosso del centro storico del comune di Lapedona, l'impianto comprende due aree di intervento rispettivamente di circa 2MW ognuna, poste ad Ovest ed Est della strada provinciale panoramica SP84 che dal mare sale a Lapedona. Dalla strada panoramica situata al centro delle due aree si sviluppa visivamente tutta la vallata con evidenza di colline dolci, di crinali e versanti che dal centro del comune di Lapedona arrivano fino allo scorcio del mare Adriatico. L'impianto posto in corrispondenza di due zone di versante non cartografate dal PRG del comune è visibile scendendo dalla strada panoramica anzidetta e da alcuni scorci del centro storico di Lapedona.

Utilizzazione attuale del territorio

L'area è attualmente incolta.

Ricchezza relativa, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali

L'intervento in progetto si caratterizza per il fatto di essere un intervento rimovibile e reversibile a fine ciclo di produzione energetica dell'impianto di 25/30 anni.

CAPACITÀ DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE

- zone umide

L'area di intervento non è una zona umida.

- zone costiere

L'area di intervento non è una zona costiera.

- zone montuose o forestali

L'area di intervento non ricade in zone montuose o forestali.

- riserve e parchi naturali

L'area di intervento non ricade all'interno di riserve o parchi naturali.

- zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE

L'area di intervento non è classificata protetta dagli Stati membri.

- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati

Nell'area in oggetto gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria non sono già stati superati.

- zone a forte densità demografica

La zona non risulta essere a forte densità demografica.

- zone di importanza storica, culturale o archeologica

L'impianto ricade in parte nell'ambito di tutela orientata dei centri storici (riportato solo sulla documentazione presentata dalla ditta ma non evidenziato dal certificato di assetto territoriale del comune) inoltre relativamente alle particelle 146, 394, 395, 397, 398 del foglio 7 ricade nell'ambito di tutela delle aree centuriate come riportato nel certificato di assetto territoriale.

- Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art.21 del D.Lgs. 18 Maggio 2001 n. 228.

Le particelle su cui si inserisce il progetto non presentano produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Disponibilità dell'area

La Società Piemarano Solar Energy s.r.l., ditta istante, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Andrea Bracalente, è in possesso di un contratto preliminare di acquisizione del diritto di superficie dell'area oggetto di intervento effettuato dalla scrivente società in data 28.05.2010.

Allaccio alla rete

La Ditta in data 04.07.2011 prot. n. 27274 ha presentato il preventivo di connessione alla rete, redatto da ENEL, codice di rintracciabilità T0263998 del 28.06.2011, diverso dalla soluzione proposta dalla ditta nelle tavole di progetto.

CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Gli effetti negativi, potenzialmente significativi, del progetto sono relativi all'impatto visivo. L'impianto si estenderà su una superficie netta complessiva dei pannelli fotovoltaici di circa 28.780 mq su terreno agricolo adiacente il centro storico del comune di Lapedona. La situazione geomorfologica attuale non subirà modifiche sostanziali, infatti non sono previsti consistenti interventi di rimodellamento delle pendenze. L'impianto posto in corrispondenza di due zone di versante non cartografate dal PRG del comune è visibile scendendo dalla strada panoramica anzidetta e da alcuni scorci del centro storico di Lapedona. Le Sezioni n.1 e n.2 poste ad Ovest e sopra la strada provinciale panoramica sono di impatto visivo non mitigabile con alcun intervento, le sezioni n.3 e n.4 poste a Est e sotto la strada provinciale sono di minor impatto visivo, ma necessitano comunque di un intervento di mitigazione per ridurre l'impatto su un'area che deve essere tutelata in quanto prossima ad un centro storico ed inserita in una vallata di pregio paesaggistico.

Pertanto per quanto sopra esposto e richiamato il parere del comune di Lapedona del 09.06.2011 prot. n.23428, al fine di evitare effetti negativi significativi sul paesaggio si prescrive l'eliminazione completa delle Sezioni n.1 Ovest e n.2 Ovest, inoltre la Sezione n. 4 Est deve essere ridotta relativamente alla parte alta in corrispondenza del manufatto agricolo ristrutturato, precisamente

l'impianto ed i relativi manufatti compresa la recinzione devono tenersi ad una distanza minima dalla sommità del confine catastale di 50 metri, come da Planimetrie allegate al presente Atto. Si prescrive inoltre nell'area dell'impianto rimanente, come sopra individuata, un maggiore distanziamento dei pannelli fotovoltaici e la previsione di distacchi costituiti da fasce verdi trasversali in numero minimo di tre e larghezza minima 15 metri in modo da non creare un'estesa zona specchiata. Inoltre si prescrive oltre alle opere di mitigazione già previste un rimboschimento della parte superiore dell'impianto atto a schermarlo dal manufatto agricolo confinante. Questa riduzione dell'area di intervento e le ulteriori opere di mitigazione previste comporteranno una riduzione di potenza al di sotto di 2000 kWp, il cui valore esatto verrà controllato nel procedimento di autorizzazione unica.

Portata dell'impatto:

L'impatto visivo dell'impianto restante, sarà in parte mitigato in base alle prescrizioni impartite dal Corpo Forestale dello Stato e dall'Ufficio.

Durata, frequenza e reversibilità dell'impatto:

L'impatto visivo durerà quanto la vita stessa dell'impianto fotovoltaico. Tale impatto sarà completamente reversibile, in quanto è prevista la messa in pristino dell'area.

TENUTO CONTO delle ultime osservazioni del Sig. Walter Wiedemann, proprietario dell'immobile sito in C.da Piemarano a Lapedona, nella zona adiacente all'area oggetto di intervento, registrata al protocollo della Provincia in data 28.04.2011 al n.17134 si precisa quanto segue. Sull'applicabilità del regolamento del comune di Lapedona all'impianto in oggetto il comune stesso ha lasciato un margine di possibilità dell'intervento come si desume da un estratto del proprio parere: "...ed in particolare alla parte dell'impianto posta a sud della S.P. 84 "Torre di Palme" è auspicabile, ai fini della realizzazione una riduzione dimensionale delle parti maggiormente visibili e la previsione di efficaci opere di mitigazione e schermatura", pertanto con le prescrizioni previste dal presente provvedimento si è tenuto conto di quanto richiesto dall'Amministrazione comunale. In riferimento all'immobile ristrutturato dal Sig. Walter Wiedemann e vicino all'area dell'impianto si precisa che le prescrizioni previste dal presente provvedimento permettono un distacco dall'impianto tale da mitigare opportunamente l'impatto. Infine per quanto riguarda la declassazione del vincolo del PAI, questo ufficio fa riferimento al Decreto definitivo dell'Autorità di Bacino N. 7/SABN del 28.03.2011, in quanto autorità competente in merito.

TENUTO CONTO che la richiesta di autorizzazione alla costruzione dell'impianto è pervenuta in provincia il 30.06.2010 prot. n.18262, in data antecedente al 30.09.2010 di cui alla D.C.R. delle Marche n. 13/2010 (*Individuazione aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra*), inoltre la richiesta di connessione è stata presentata all'ENEL in data 02.07.2010 (data ricezione raccomandata) prima dell'entrata in vigore della D.C.P. di Fermo n. 94/2010 (*Variante al P.T.C.*) ne consegue che i due atti non si applicano al progetto in esame.

D E T E R M I N A

1) Di escludere dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art.6 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 20 del D.Lgs. n.4/2008, il progetto dell'impianto solare fotovoltaico sito in Località C.da Madonna Bruna e C.da Piemarano – Comune di Lapedona - FM, presentato dal Sig. Andrea Bracalente, nato a Fermo (FM) il 10.03.1979 e residente in C.da Piemarano a Lapedona, in qualità di Legale Rappresentante dalla Società Piemarano Solar Energy s.r.l. C.F./P.Iva 02053050445, REA FM-192720, con sede legale in C.da Piemarano, n.1 – Lapedona (FM), nel **rispetto delle prescrizioni di seguito elencate**; il sito è identificato al catasto terreni del Comune di Lapedona al Foglio 7, particelle nn. 146-394-395-397-398-153-224-422-423; il progetto è identificato nelle tavole la cui istanza è stata acquisita con prot. n.34710 del 09.11.2010 così come integrato e modificato dalla

documentazione acquisita in data 24.03.2011 al prot. n.11683, ed in data 4/07/2011 prot. n. 27274 elencate in premessa e dalle prescrizioni di seguito riportate.

2) Di prescrivere l'eliminazione completa delle Sezioni n.1 Ovest e n.2 Ovest, inoltre la Sezione n. 4 Est deve essere ridotta relativamente alla parte alta in corrispondenza del manufatto agricolo ristrutturato, precisamente l'impianto ed i relativi manufatti compresa la recinzione devono tenersi ad una distanza minima dalla sommità del confine catastale di 50 metri, come da Planimetrie allegate al presente Atto. Si prescrive inoltre nell'area dell'impianto rimanente, come sopra individuata, un maggiore distanziamento dei pannelli fotovoltaici e la previsione di distacchi costituiti da fasce verdi trasversali in numero minimo di tre e larghezza minima 15 metri in modo da non creare un'estesa zona specchiata. Inoltre si prescrive oltre alle opere di mitigazione già previste un rimboschimento della parte superiore dell'impianto atto a schermarlo dal manufatto agricolo confinante. Questa riduzione dell'area di intervento e le ulteriori opere di mitigazione previste comporteranno una riduzione di potenza al di sotto di 2000 kWp, il cui valore preciso verrà controllato nel procedimento di autorizzazione unica.

3) Di prescrivere come da indicazioni del Corpo Forestale quanto segue: le misure di mitigazione dell'impatto visivo e al fine di ricreare possibili habitat per la fauna, devono prevedere la piantumazione e le cure colturali necessarie per realizzare una siepe plurispecifica lungo tutto il perimetro dell'impianto, larga 1-1,5 metri e alta almeno 2 metri, caratterizzata da arbusti autoctoni (possibilmente consociando sempreverdi a latifoglie) integrata sporadicamente da essenze arboree a sviluppo contenuto nei lati a minor esposizione (max 4 metri). Si deve prevedere una fascia vegetale più articolata in spessore (10-20 metri) con essenze arboree ed arbustive autoctone almeno a ridosso degli edificati e delle strade esistenti e ovunque tecnicamente non incompatibile con le esigenze produttive dell'impianto progettato. Le nuove piantumazioni dovranno avere efficacia per quanto riguarda la mitigazione dell'impatto visivo sin dalla messa in esercizio dell'impianto e devono essere mantenute per tutta la vita dell'impianto.

4) Di prescrivere il mantenimento di una fascia priva di vegetazione erbacea nel perimetro dell'impianto, al fine di prevenire eventi accidentali o colposi di incendio boschivo, prevedibili su un manto erbaceo che potrebbe manifestarsi estremamente secco nella stagione estiva per l'eventuale effetto dell'aumento di temperatura indotto dai pannelli.

5) Di prescrivere, qualora l'area occupata dall'impianto non venga utilizzata a fini agricoli, il mantenimento di un prato spontaneo, raso senza utilizzo di diserbanti; la rete di recinzione deve essere alzata da terra al fine del passaggio di animali di piccola taglia.

6) Di prescrivere che l'eventuale impianto di illuminazione deve essere collegato all'impianto d'allarme ed accendersi solo in caso di attivazione dell'allarme, inoltre devono essere usate lampade a basso consumo. Deve essere evitato l'uso ingiustificato dell'impianto di illuminazione.

7) Di stabilire che in fase di autorizzazione unica venga acquisito il nulla osta idrogeologico relativamente al vincolo di cui R.D. 3267/1923.

8) Di precisare che in fase autorizzativa dovranno essere presentate relativamente al cavidotto/elettrodotta di connessione alla rete il progetto definitivo, le tavole vidimate da ENEL, le planimetrie catastali e le relative servitù di passaggio, l'elenco di eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera; inoltre **si prescrive** che le cabine di trasformazione e consegna dell'impianto devono essere ad almeno 50 metri dal confine catastale.

9) Di precisare infine per quanto riguarda la fase di cantiere per la realizzazione del progetto, che l'utilizzo di macchinari rumorosi all'interno del cantiere può ottenere apposita autorizzazione da

parte del comune interessato, in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico L.447/95. Le modalità di richiesta sono esplicate nelle linee guida DGRM 896/03.

10) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti Enti e Servizi Interni della Provincia di Fermo: Comune di Lapedona; ARPAM, Dipartimenti provinciali di Fermo ed Ascoli Piceno; Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Ascoli Piceno; Autorità di Bacino Regionale – presidio di provinciale di Fermo; Settore Viabilità Infrastrutture Urbanistica e Settore Genio Civile.

11) Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento, al proponente Sig. Andrea Bracalente, in qualità di Legale Rappresentante dalla Società Piemarano Solar Energy s.r.l. C.F./P.Iva 02053050445, con sede legale in C.da Piemarano, n.1 – Lapedona (FM).


12) Di incaricare il Comune di Lapedona, delle verifiche circa, l'attuazione delle prescrizioni formulate e la rispondenza del progetto alle norme e previsioni che regolano l'esecuzione di dette opere.

13) Di ricordare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

Il Responsabile del procedimento
Dott. ROBERTO FAUSTI

Il Dirigente del Settore
Dott. ROBERTO FAUSTI


Il presente atto viene pubblicato in elenco



DATI DELI

NOME DEL GENER

AREA DA PIANTUMARE CON ULIVI
E SPECIE AUTOCTONE



37.43

153

224

SEZ. 4
PIEMARANO EST 2
1 MWp

SEZ. 3
PIEMARANO EST 1
1 MWp

LIMITE AREE INSTABILI PAI

151

REGIONE MARCHE



MITIGAZIONE VERDE
AREA DA PIANTUMARE CON ULIVI
E SPECIE AUTOCTONE